



COMUNE DI
CERVIA



CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE AVENTE QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2012.

Vista la deliberazione di Giunta comunale del 15/01/2013, immediatamente esecutiva, con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo del personale con qualifica dirigenziale sulle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 12/02/2002

Visto l'atto sindacale prot. 1436 del 10.1.2013 con il quale, data l'attuale assenza del Direttore, è stato assegnato al Segretario Generale lo svolgimento delle attività necessarie per proseguire e concludere procedimenti in corso con carattere di urgenza, tra i quali la definizione dell'accordo decentrato integrativo del personale avente qualifica dirigenziale anno 2012,

Viene sottoscritto in data 16/01/2013 il seguente

CONTRATTO DECENTRATO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL
PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ANNO 2012

Preso atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. del 23/12/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di bilancio, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi.

Richiamato il C.C.D.I del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Cervia sottoscritto dalle Parti in via definitiva in data 14.07.2008 nel quale sono disciplinati tutti gli istituti;

Visto l'art. 8 del sopracitato CCDI "Costituzione e utilizzo delle risorse decentrate per la retribuzione di posizione e di risultato" il quale prevede:

1. In sede di definizione del bilancio, o se successivamente, in fase di assestamento dello stesso, l'Amministrazione si impegna a reperire le risorse economiche per finanziare i fondi per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Le Risorse Decentrate per i dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato sono costituite con cadenza annuale, con provvedimento del dirigente del servizio risorse umane, in applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23/12/1999 e dell'art.4 del CCNL 22-02-2006, previa verifica in sede di contrattazione decentrata, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4, 5 del precitato art. 26 del C.C.N.L.
3. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Preso atto della costituzione delle Risorse Decentrate per l'anno 2012;

Vista la disciplina generale di cui sopra ed i contratti collettivi richiamati, per quanto concerne le modalità di utilizzo delle Risorse Decentrate;

Preso atto del nuovo sistema di valutazione approvato con delibera di Giunta n. 214 del 29/12/2011;

Preso atto dell'approvazione, con delibera di Giunta n. 119 del 07/08/2012, della nuova pesatura dell'indennità di posizione dei dirigenti a seguito dell'evoluzione organizzativa avente decorrenza 01/01/2012 e 01/04/2012;

LE PARTI CONCORDANO

Comune di Cervia
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340

P.iva/CF 00360090393
www.comunecervia.it
comune.cervia@legalmail.it





- di destinare le Risorse Decentrate per l'anno 2012, detratte le risorse che hanno specifica destinazione per espressa previsione contrattuale (es. incentivi di progettazione):

- per la indennità di posizione la misura del 73% delle risorse costituite;
- per l'indennità di risultato la misura del 27% delle risorse costituite;

Inoltre Dato atto che, nel vigente sistema di valutazione è previsto che "per l'individuazione degli importi delle indennità di posizione si procede come segue. L'indennità spettante alle posizioni è fissata proporzionalmente al punteggio ottenuto, tenuto conto di limiti minimo e massimo contrattuali e fino ad esaurimento della percentuale delle risorse decentrate destinate a tale scopo. Non possono aversi posizioni dirigenziali inferiori al minimo contrattuale; qualora dalla suddivisione del fondo questo accada, alle posizioni interessate va comunque garantito il suddetto importo minimo";

LE PARTI INOLTRE CONCORDANO

che costituisce clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CCNL 12/02/2002, la previsione normativa del sistema di valutazione per il quale "nel caso in cui, per effetto del calcolo di tali indennità, il differenziale tra la quota di posizione più bassa e quella più alta sia superiore al 40%, verrà effettuata la riparametrazione di tutte le quote all'interno di questo intervallo";

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Dott.ssa Francesca Bagnato

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

RSA

Ing. Roberto Buonafede

Dott.ssa Daniela Poggiali

C.G.I.L. – FP Enti Locali Dirigenti

Alberto Mazzoni

CISL – FPS

Manuela Drudi

UIL – FPL Dirigenti

Luigi Ruggieri